



FONDO EUROPEO AGRICOLO
PER LO SVILUPPO RURALE:
L'EUROPA INVESTE
NELLE ZONE RURALI



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE
PUGLIA



AGGIUNGI VALORE
AL TUO TERRITORIO



La ruralità locale tra innovazione e sviluppo

**Programma Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2007-2013
Fondo F.E.A.S.R**

ALLEGATO A

Modalità di esecuzione degli interventi e di erogazione degli aiuti

ASSE III – Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell'economia rurale

Misura 311 - Diversificazione in attività non agricole : Azioni 1, 2, 3 e 4

GAL FIOR D'OLIVI S.c.r.l.

Sede legale: Comune di Terlizzi, Piazza 4 Novembre n. 19 - Sede Operativa: Via I. Balbo, S.p. Terlizzi – Mariotto 70038 TERLIZZI (BA)

C.F. e P. IVA 07001610729

Tel: +39 080 351 25 34 Fax: +39 080 222 07 48

Mail: info@galfiordolivi.it - Pec: galfiordoliviscrl@legalmail.it

www.galfiordolivi.it

Indice

PREMESSA	3
ART. 1 - TIPOLOGIA ED EROGAZIONE DEGLI AIUTI	3
ART. 1.1 – TIPOLOGIA DEGLI AIUTI	3
ART. 1.2 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO E DOCUMENTAZIONE.....	3
RICHIESTA.....	3
ART. 1.3 – DOMANDA DI PAGAMENTO DELL’ANTICIPO	4
ART. 1.4 – DOMANDA DI PAGAMENTO DELL’ACCONTO	5
ART. 1.5 – DOMANDA DI PAGAMENTO DEL SALDO	6
ART. 1.6 – AMMISSIBILITÀ ED ELEGGIBILITÀ DELLE SPESE, DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE SPESE	7
ART. 2 - ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI	8
ART. 2.1 – CONCESSIONE DEGLI AIUTI E TERMINE PER L’ULTIMAZIONE DEGLI INTERVENTI	8
ART. 2.2. AUTORIZZAZIONI.....	9
ART. 2.3. VARIANTI AL PROGETTO AMMESSO.....	10
ART. 3 - IMPEGNI DELLA DITTA BENEFICIARIA – ESCLUSIONI E RIDUZIONI DEI BENEFICI CONCESSI	11
ART. 4 - ISCRIZIONE ALL’ELENCO REGIONALE DEGLI OPERATORI AGRITURISTICI (E.R.O.A.) E ALL’ALBO REGIONALE DELLE MASSERIE DIDATTICHE.....	14
ART. 4.1. ISCRIZIONE ALL’ELENCO REGIONALE DEGLI OPERATORI AGRITURISTICI (E.R.O.A.) 14	
ART. 4.2. ISCRIZIONE ALL’ALBO REGIONALE DELLE MASSERIE DIDATTICHE	14
ART. 5 – SANZIONI E REVOCHE	15
ART. 6 – RECESSO	16
ART. 7 – TRASFERIMENTO DELL’AZIENDA E DEGLI IMPEGNI ASSUNTI.....	16
ART. 8 - DISPOSIZIONI FINALI	17
ART. 9 - SCHEMA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DA PARTE DELLA DITTA BENEFICIARIA PER ACCETTAZIONE DEL CONTRIBUTO E DELLE CONDIZIONI STABILITE NEL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE DEGLI AIUTI E NEL PRESENTE PROVVEDIMENTO.....	17

PREMESSA

Facendo seguito a quanto riportato nei provvedimenti di concessione degli aiuti a valere sulla Misura 311 Azioni 1, 2, 3 e 4 del Piano di Sviluppo Locale "GAL FIOR D'OLIVI", il presente allegato intende disciplinare e specificare le modalità di esecuzione degli interventi, le procedure e le modalità per l'erogazione dell'aiuto concesso, nonché gli impegni a carico dei beneficiari e le disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni per inadempimenti da parte degli stessi.

ART. 1 - TIPOLOGIA ED EROGAZIONE DEGLI AIUTI

Art. 1.1 – Tipologia degli aiuti

L'aiuto pubblico è concesso come contributo in conto capitale.

Premesso che per "**importo spesa ammessa**" si intende l'importo del progetto ammesso al finanziamento che il beneficiario si impegna a realizzare nel suo complesso indipendentemente dalla misura del contributo e per "**importo aiuto pubblico concesso**" si intende la quota di finanziamento riconosciuta sull'importo del progetto ammesso, l'erogazione potrà avvenire con diverse modalità (anticipazione, acconto su stato di avanzamento dei lavori e saldo finale) e, conseguentemente, potranno essere presentate le seguenti tipologie di domande di pagamento:

- domanda di pagamento dell'anticipo;
- domanda di pagamento di acconto su stato di avanzamento lavori (SAL);
- domanda di pagamento del saldo.

L'erogazione dell'aiuto pubblico concesso è effettuata dall'Organismo Pagatore (AGEA) secondo le modalità e nel rispetto della tempistica di seguito indicate.

Art. 1.2 – Presentazione delle domande di pagamento e documentazione richiesta

Il beneficiario dovrà **compilare, stampare e rilasciare nel portale SIAN** le domande di pagamento (anticipo, acconto e saldo) utilizzando l'apposita modulistica disponibile sullo stesso e presentare la copia cartacea delle stesse al GAL allegando la documentazione che sarà specificata ai punti seguenti.

La prima domanda di pagamento degli aiuti concessi dovrà pervenire al GAL entro i termini che saranno stabiliti negli specifici provvedimenti di concessione e, in ogni caso, **entro e non oltre 45 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di concessione dell'aiuto.**

Nel caso in cui il contributo complessivamente concesso al soggetto beneficiario superi l'importo di €. 154.937,07 è necessario acquisire idonea e valida certificazione antimafia. Per le domande di aiuto valevoli per entrambe le azioni (Es. 1 e 4) l'importo da considerare ai fini della richiesta del certificato antimafia è costituito dalla somma del contributo concesso per ciascuna azione.

A tal riguardo dovrà essere prodotto, unitamente alla copia cartacea della domanda di pagamento dell'aiuto, il certificato d'iscrizione del beneficiario presso la CCIAA riportante

l'apposita dicitura antimafia, con data di rilascio non anteriore a sei mesi. La richiesta alla Prefettura competente per territorio verrà effettuata d'ufficio.

Non sarà necessario acquisire certificazione prefettizia antimafia nel caso di presentazione di ulteriori domande di pagamento in presenza di certificato ancora in corso di validità, rilasciato a seguito di precedenti domande di pagamento (anticipazioni e acconti).

Art. 1.3 – Domanda di pagamento dell'anticipo

La domanda di pagamento dovrà essere rilasciata nel portale SIAN e la copia cartacea della stessa dovrà pervenire al GAL entro i termini previsti al punto precedente.

Ai sensi di quanto stabilito all'art. 1 comma 12 del Reg. CE 679 del 14 luglio 2011 **l'importo dell'anticipo è limitato al 50% dell'aiuto pubblico concesso per gli investimenti ammessi ai benefici.**

È possibile presentare una sola domanda di anticipazione.

L'erogazione è subordinata alla acquisizione di una garanzia bancaria o assicurativa in favore di AGEA, corrispondente al 110% dell'importo richiesto. Lo schema di garanzia da utilizzare è quello previsto per il "Settore dello Sviluppo Rurale" disponibile sul portale SIAN.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve essere rilasciata rispettivamente da banche o da imprese di assicurazione ai sensi dell'art. 1 della legge 348/82 e del decreto legislativo n. 175/95; le imprese di assicurazione devono essere comprese nell'elenco autorizzato all'esercizio del ramo cauzioni, pubblicato sul sito internet www.isvap.it.

La Procedura di Garanzia Informatizzata (P.G.I.) attivata sul portale SIAN, sulla base dei dati inseriti nella domanda di pagamento, rende disponibile automaticamente in formato PDF lo schema di garanzia personalizzato. Successivamente il soggetto garante (banca o compagnia di assicurazioni) completa lo schema di garanzia fornito dal sistema e la sottoscrive. Tale procedura è riportata nella circolare AGEA n. 18 del 19 marzo 2009, successivamente modificata con la circolare n. 27 del 14/07/10 e descritta nella specifica sezione del manuale procedure AGEA ver. 1.0 par. 4.6.2. pag. 38.

Il costo della fideiussione rientra tra le spese ammissibili a finanziamento nell'ambito delle spese generali.

La predetta fideiussione sarà svincolata direttamente da AGEA.

Ai fini dell'erogazione dell'anticipo il beneficiario dovrà presentare:

- copia cartacea della domanda di pagamento sottoscritta dal richiedente;
- la polizza fideiussoria in originale (stipulata secondo le modalità definite nelle Circolari Agea n. 18 del 19 marzo 2008, n. 27 del 14 luglio 2010 e del PGI del 24 settembre 2010 e descritte nella specifica sezione del manuale procedure AGEA ver. 1.0 par. 4.6.2. pag. 38);
- certificato in originale della CCIAA di data non anteriore a sei mesi - dal quale si evinca che l'impresa non è in stato di fallimento, concordato preventivo o amministrazione controllata con dicitura antimafia - al fine dell'acquisizione della certificazione antimafia da parte della Prefettura competente (*nel caso di contributo concesso con importo superiore ad euro 154.937,06*).

Art. 1.4 – Domanda di pagamento dell’acconto

È possibile presentare due domande di pagamento sotto forma di acconto su stato di avanzamento lavori (S.A.L.), giustificato da fatture – fiscalmente in regola, registrate, quietanzate e con relativa dichiarazione liberatoria della ditta fornitrice – e/o da altri documenti aventi valore probatorio equivalente, nonché da estratto del conto dedicato da cui si evincono i relativi pagamenti effettuati.

I beneficiari potranno presentare domanda di pagamento nella forma di acconto sul SAL per un numero massimo di due volte fino al 90% dell’importo totale dell’aiuto concesso, compreso l’eventuale importo pagato come anticipazione.

La domanda di pagamento nella forma di acconto sul SAL non potrà essere inferiore al 20% del contributo concesso.

In tutti i casi dovrà essere prodotta unitamente alla domanda di pagamento dell’acconto la rendicontazione di uno stato di avanzamento lavori che giustifichi l’erogazione dell’acconto richiesto, corredata dalla relativa documentazione contabile giustificativa della spesa.

Per quanto riguarda i beneficiari dell’Azione 1 i soggetti che non hanno presentato il certificato di iscrizione nell’EROA in sede di presentazione della domanda di aiuto, devono obbligatoriamente presentare a corredo della prima domanda di pagamento di acconto su SAL il certificato di iscrizione o di variazione nell’E.R.O.A., pena l’irricevibilità della domanda di pagamento.

Per l’erogazione dell’acconto su Stato di Avanzamento Lavori (SAL) , il beneficiario dovrà presentare la seguente documentazione:

- copia cartacea della domanda di pagamento sottoscritta dal richiedente;
- copia dei titoli abilitativi previsti per la realizzazione degli interventi (permesso di costruire, DIA, SCIA, autorizzazioni, pareri, etc.) ove previsti;
- contabilità analitica degli interventi realizzati e compresi nel SAL;
- documentazione contabile della spesa sostenuta [copia conforme delle fatture o di altri documenti aventi valore probatorio equipollente relative alle spese sostenute, copia dell’attestazione bancaria dei pagamenti effettuati tramite bonifico e ricevuta bancaria, copia degli estratti conto da cui risulti il relativo pagamento attraverso il “conto dedicato” e dichiarazione liberatoria su carta intestata della ditta fornitrice, (allegato E)]; sulle fatture o sugli altri documenti equipollenti sarà riportata in modo indelebile, da parte del GAL, la dicitura: “Spesa di € _____ dichiarata per la concessione degli aiuti di cui al PSR FEASR 2007 – 2013 – Programma di Sviluppo Rurale, Misura 311 az. ____, con indicazione dell’azione a cui si riferisce il programma di investimento;
- D.U.R.C. , ovvero attestazione di regolarità contributiva in assenza di manodopera;
- certificato in originale della CCIAA di data non anteriore a sei mesi - dal quale si evince che l’impresa non è in stato di fallimento, concordato preventivo o amministrazione controllata con dicitura antimafia - al fine dell’acquisizione della certificazione antimafia da parte della Prefettura competente (*nel caso di contributo concesso con importo superiore ad euro 154.937,06*);
- copia degli elaborati grafici ove pertinenti;

- copia certificato di iscrizione o di variazione nell'E.R.O.A. ove pertinente;
- l'elenco dei documenti presentati.

Art. 1.5 – domanda di pagamento del saldo

Entro 60 giorni dalla conclusione dei lavori e, in ogni caso, dal termine stabilito per l'ultimazione degli stessi, il beneficiario dovrà presentare al GAL la copia cartacea della domanda di pagamento del saldo, unitamente alla documentazione cartacea specificata al successivo art. 15.4, tramite servizio postale a mezzo Raccomandata A.R. o corriere autorizzato.

Per i beneficiari dell'Azione 2, l'impresa dovrà produrre certificato di riconoscimento previsto dalla Legge Regionale 26 febbraio 2008, n. 2 (BURP n. 34 del 29.02.2008) in sede di domanda di pagamento del saldo, pena la revoca del finanziamento concesso e la restituzione di quanto eventualmente già percepito oltre agli interessi legali.

Nel caso in cui non venga rispettato il termine stabilito per la conclusione dei lavori, tenuto conto delle eventuali proroghe concesse, si procederà alla revoca del finanziamento concesso e al recupero delle somme eventualmente già erogate.

Nel caso in cui il beneficiario, pur avendo rispettato il termine per la conclusione dei lavori, abbia presentato la domanda di pagamento del saldo oltre il termine innanzi indicato, sarà applicata una riduzione dei benefici concessi in conformità a quanto stabilito nello specifico provvedimento di Giunta regionale, in attuazione del D.M. 30125 del 22/12/2009.

La domanda di pagamento del saldo dovrà essere effettuata quando risulteranno ultimati gli interventi ammessi a beneficio.

L'investimento si intenderà ultimato quando tutti gli interventi ammessi a beneficio risulteranno completati e le relative spese - giustificate da fatture fiscalmente in regola, debitamente registrate e quietanzate e corredate dalle relative dichiarazioni liberatorie da parte delle ditte fornitrici o da altri documenti aventi valore probatorio equivalente - saranno state completamente ed effettivamente pagate dal beneficiario degli aiuti, come risultante da estratto del conto corrente dedicato.

Per l'**erogazione del saldo del contributo** il beneficiario dovrà presentare la seguente documentazione: qualora non sia stata presentata in allegato alle precedenti domande di pagamento di acconto sul SAL o non più valida:

- copia cartacea della domanda di pagamento sottoscritta dal richiedente;
- copia dei titoli abilitativi previsti per la realizzazione degli interventi (permesso di costruire, DIA, SCIA, autorizzazioni, pareri, etc.) ove previsti;
- contabilità finale analitica degli interventi realizzati;
- documentazione contabile della spesa sostenuta [copia conforme delle fatture o di altri documenti aventi valore probatorio equipollente relative alle spese sostenute, copia dell'attestazione bancaria dei pagamenti effettuati tramite bonifico e ricevuta bancaria, copia degli estratti conto da cui risulti il relativo pagamento attraverso il "conto dedicato" e dichiarazione liberatoria su carta intestata della ditta fornitrice,

(allegato E)]; sulle fatture o sugli altri documenti equipollenti sarà riportata in modo indelebile, da parte del GAL, la dicitura: "Spesa di € _____ dichiarata per la concessione degli aiuti di cui al PSR FEASR 2007 – 2013 – Programma di Sviluppo Rurale, Misura 311 az. ____, con indicazione dell'azione a cui si riferisce il programma di investimento;

- D.U.R.C. , ovvero attestazione di regolarità contributiva in assenza di manodopera;
- certificato in originale della CCIAA di data non anteriore a sei mesi - dal quale si evince che l'impresa non è in stato di fallimento, concordato preventivo o amministrazione controllata con dicitura antimafia - al fine dell'acquisizione della certificazione antimafia da parte della Prefettura competente (*nel caso di contributo concesso con importo superiore ad euro 154.937,06*);
- copia degli elaborati grafici relativi agli immobili oggetto d'intervento con relativa destinazione d'uso, ove pertinente;
- copia certificato di agibilità;
- la copia elaborati, anche meccanografici, di contabilità generale e/o registri IVA riguardanti le spese da documentare con la firma dell'incaricato alla contabilità (titolare o professionista in caso di contabilità delegata);
- certificato di iscrizione o di variazione nell'E.R.O.A. ove pertinente;
- certificato di riconoscimento previsto dalla Legge Regionale 26 febbraio 2008, n. 2 (BURP n. 34 del 29.02.2008) ove pertinente;
- l'elenco dei documenti presentati.

L'importo da erogare a saldo sarà determinato a seguito di accertamento in loco, effettuato dal GAL con personale tecnico qualificato. Le risultanze di tale accertamento devono essere riportate su apposito verbale di regolare esecuzione degli interventi nel quale sarà accertata e determinata la spesa sostenuta in conformità a quanto stabilito dal provvedimento di concessione e il corrispondente importo totale di contributo pubblico, nonché l'importo da erogare a saldo, quale differenza tra il predetto importo totale e gli importi già erogati sotto forma di anticipo e/o acconto su SAL.

Il GAL potrà richiedere ogni altra documentazione necessaria al fine dell'istruttoria della domanda di pagamento.

Art. 1.6 – Ammissibilità ed eleggibilità delle spese, documenti giustificativi e modalità di pagamento delle spese

Ai fini dell'ammissibilità delle spese il riferimento, in generale, è costituito dalle "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi" del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali - Dipartimento Per lo Sviluppo e la Coesione Economica - COSVIR II, 2010 e successive modifiche e integrazioni.

Le spese relative agli interventi proposti devono essere sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda di aiuto, pena la non ammissibilità agli aiuti.

I beneficiari degli aiuti devono produrre, a giustificazione delle spese sostenute per l'esecuzione degli interventi, fatture - fiscalmente in regola, registrate e quietanzate, munite delle lettere liberatorie delle ditte esecutrici o fornitrici di beni e servizi.

E' fatto obbligo di apertura di un "**conto corrente dedicato**" (bancario o postale) intestato al beneficiario degli aiuti da utilizzare per tutte le operazioni finanziarie attinenti alla realizzazione degli interventi ammessi agli aiuti (accreditamento dell'aiuto pubblico, versamento della quota privata e pagamenti di tutte le spese da sostenere per la realizzazione degli interventi); il conto corrente dedicato dovrà restare attivo per l'intera durata di realizzazione delle opere previste e di erogazione dei relativi aiuti e sullo stesso **non potranno risultare operazioni non riferibili agli interventi ammessi all'aiuto pubblico**; le entrate del conto saranno costituite esclusivamente dal contributo pubblico erogato da AGEA, dai mezzi propri immessi dall'imprenditore e da eventuale finanziamento bancario; le uscite saranno costituite solo dal pagamento delle spese sostenute per l'esecuzione degli interventi ammessi ai benefici.

Le spese relative agli interventi proposti devono essere sostenute **successivamente alla data di presentazione della domanda di aiuto**, pena la non ammissibilità agli aiuti.

Per consentire la tracciabilità dei pagamenti connessi alla realizzazione degli interventi ammessi agli aiuti, i beneficiari degli stessi devono effettuare obbligatoriamente i pagamenti in favore delle ditte fornitrici di beni e/o servizi con le seguenti modalità:

1. Bonifico o ricevuta bancaria (Riba);
2. bollettino o vaglia postale;
3. Assegno circolare emesso con la dicitura "non trasferibile";
4. Assegno bancario emesso con la dicitura "non trasferibile" e con allegata copia della "traenza" del titolo rilasciata dall'Istituto di credito.

Le modalità innanzi specificate devono essere adottate per tutti i pagamenti effettuati, riferiti al costo totale sostenuto per la realizzazione degli interventi ammessi, compresa anche la "quota privata" a carico della ditta beneficiaria.

Sia gli emolumenti che gli oneri fiscali e previdenziali devono essere pagati attraverso il "conto corrente dedicato".

La spesa sostenuta va dimostrata attraverso un rendiconto dettagliato degli interventi effettuati e la presentazione delle fatture o di altri documenti aventi valore probatorio equipollente, in cui devono essere indicate le voci di spesa.

ART. 2 - ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI

Art. 2.1 – Concessione degli aiuti e termine per l'ultimazione degli interventi

Gli interventi ammessi ai benefici devono essere conclusi **entro il termine di 18 mesi dalla data della comunicazione di concessione del finanziamento.**

Il termine di fine lavori **può essere prorogato una sola volta e per non oltre sei mesi**, su esplicita richiesta del beneficiario e **solo in casi eccezionali** debitamente motivati, fatte salve le cause di forza maggiore previste e che determinerà l'applicazione di riduzioni del

contributo concesso come previsto dalla regolamentazione comunitaria. La richiesta di proroga dovrà pervenire al GAL prima della data di scadenza del termine di fine lavori concesso.

I lavori si intendono ultimati quando gli interventi ammessi ai benefici saranno completati e le relative spese (giustificate da fatture debitamente registrate, quietanzate e corredate dalle relative liberatorie e da altri documenti aventi valore probatorio equivalente) risulteranno completamente ed effettivamente pagate dal beneficiario, come risultante dall'estratto del conto corrente dedicato.

Art. 2.2. Autorizzazioni

E' fatto obbligo al beneficiario di acquisire, preliminarmente all'inizio della realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento tutti i titoli abilitativi necessari per la realizzazione degli interventi (permesso di costruire, autorizzazione ambientali, pareri, etc), rilasciati ai sensi della normativa vigente in materia urbanistica, ambientale, paesaggistica, idrogeologica, etc.;

Inoltre è fatto obbligo al beneficiario di presentare, a corredo della prima domanda di pagamento dell'acconto su stato di avanzamento di lavori (SAL), copia dei suddetti documenti o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che per gli interventi realizzati non sussiste alcun obbligo di acquisizione.

Nello specifico, in caso di interventi da realizzare su particelle ricadenti negli ambiti territoriali di Natura 2000 o soggette ad altri vincoli ambientali, è necessario acquisire le prescritte autorizzazioni (nulla osta, pareri, valutazione di incidenza o di impatto ambientale, ecc.) in base a quanto stabilito dalle Leggi Regionali n. 11/2001 e n. 17/07.

Si evidenzia che su tutto il territorio regionale sono soggette a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale obbligatoria tutte le tipologie di intervento elencate nell'allegato A della Legge Regionale n.11 del 12 aprile 2001 ed a verifica di assoggettabilità alla VIA le tipologie di intervento elencate nell'allegato B della stessa legge.

In relazione a quanto disposto dalle direttive comunitarie 79/409 e 92/43 e dal DPR n. 357/1997 di recepimento, il Ministero dell'Ambiente ha emanato il decreto ministeriale 3 aprile 2000, in cui sono elencate le zone di protezione speciale (Z.P.S.) ed i proposti siti di importanza comunitaria (p.S.I.C.) di ciascuna Regione. L'elenco delle Zone di protezione speciale (ZPS), classificate ai sensi della direttiva 79/409/CEE, è stato modificato dal D.M. 25 marzo 2005.

Tutti gli interventi e le opere ricadenti negli ambiti territoriali individuati come Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.), Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.), Parco e Riserve Naturali, sono assoggettati a Valutazione di Incidenza, come esplicitato nella D.G.R. n. 304 del 14 marzo 2006 contenente l'atto di indirizzo e coordinamento per l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 6 della direttiva 92/43/CEE e dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 così come modificato ed integrato dall'art. 6 del D.P.R. n. 120/2003.

Qualora esista un Ente Gestore dell'area naturale protetta, in cui ricadono gli interventi e le opere previste, si rimanda ai vincoli e prescrizioni previsti negli specifici Piani di gestione.

La Giunta regionale con D.G.R. n. 1022 del 21/07/2005 (pubblicata nel B.U.R.P. n. 105 del 19/08/2005) ha provveduto alla classificazione di ulteriori ZPS.

Il Regolamento Regionale n. 28 del 22 dicembre 2008, modificando e integrando il Regolamento Regionale n. 15 del 18 luglio 2008, ha recepito i "Criteri minimi uniformi per la

definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZCS) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)" introdotti con D.M. 17 ottobre 2007.

Nelle Aree Naturali protette si applicano le norme di salvaguardia stabilite dagli atti normativi che regolamentano l'istituzione e la gestione delle stesse, ovvero dalla L.R. n. 19/1997 e dalla legge quadro sulle Aree Protette n.394 del 06/12/1991.

Al fine di verificare se la superficie aziendale oggetto di intervento ricada nelle zone pSIC o ZPS (Siti Natura 2000) è possibile consultare le specifiche cartografie disponibili sul sito dell'Ufficio Parchi e Riserve naturali dell'Assessorato all'Ecologia:

<http://ecologia.regione.puglia.it/> nella sezione "Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità".

Art. 2.3. Varianti al progetto ammesso

Non sono ammesse revisioni e/o varianti sostanziali al Progetto ammesso ai benefici che comporterebbero una variazione del punteggio attribuito in sede di valutazione secondo i criteri di selezione del bando.

Fermo restando tutto quanto stabilito nel bando in merito ad eventuali varianti al progetto ammesso ai benefici, si precisa che le stesse possono essere proposte nei seguenti casi:

- per sopravvenute cause di forza maggiore;
- per motivi non individuabili al momento della presentazione della domanda di aiuto, a condizione che le varianti proposte non producano una riduzione del punteggio attribuito in sede di valutazione secondo i criteri di selezione di cui al bando pubblico e/o una modifica dei requisiti e dei parametri tecnico - economici in base ai quali è stata valutata l'ammissibilità a finanziamento del Piano degli investimenti proposto.

Costituiscono causa di forza maggiore quelle elencate al successivo art. 5.

Nel caso di richiesta di variante al progetto ammesso o di subentro il beneficiario, o in caso di decesso un suo erede, deve presentare la documentazione probante al Responsabile di Misura della Regione Puglia e all'Organismo Pagatore AGEA **entro 15 giorni lavorativi**, a decorrere dal giorno in cui l'evento si è verificato.

In ogni caso, ogni richiesta di revisione e/o variante del Progetto di investimento deve essere preventivamente richiesta al GAL FIOR D'OLIVI. La richiesta deve essere corredata della necessaria documentazione tecnica dalla quale risultino le motivazioni a giustificazione delle modifiche da apportare al progetto approvato ed un quadro di comparazione che metta a confronto la situazione originaria con quella proposta in sede di variante.

Costituisce documentazione indispensabile per l'esame della variante, da produrre obbligatoriamente a corredo della stessa:

1. relazione di variante (con circostanziata descrizione della motivazione che ha determinato la richiesta, degli interventi/acquisti oggetto di variante e con esplicitazione della non variazione in diminuzione del punteggio complessivo attribuito in graduatoria al Piano degli investimenti aziendali oggetto di variante, ecc.);
2. computo metrico di variante e quadro riepilogativo comparativo degli interventi e degli importi ammessi a finanziamento con quelli proposti in variante;

3. elaborati grafici di variante, ove pertinenti;
4. n. 3 preventivi di spesa con relazione giustificativa di scelta, ove pertinente.

Eventuale altra documentazione ritenuta necessaria potrà essere richiesta in fase di valutazione della variante.

La determinazione dei costi per gli interventi/acquisti proposti in variante deve essere effettuata nel rispetto delle procedure (acquisizione di tre preventivi, applicazione del prezziario del S.I.I.T. Puglia Basilicata, ecc.) e di quanto altro stabilito nel bando.

Verificata la coerenza con il PSL e il PSR, entro 30 giorni dalla richiesta presentata dal beneficiario titolare della domanda di aiuto, il GAL può concedere l'autorizzazione alle modifiche richieste a condizione che l'iniziativa progettuale conservi la sua funzionalità complessiva, che le attività mantengano una coerenza con gli obiettivi e le finalità della misura e che la loro articolazione mantenga invariata la finalità originaria del progetto. **Le varianti ammesse non possono, in ogni caso, comportare un aumento del contributo concesso, così come determinato al momento dell'approvazione della domanda di aiuto.**

In tutti i casi, le varianti saranno approvate solamente in linea tecnica, fermo restando l'importo dell'aiuto pubblico originariamente concesso. Qualora gli interventi previsti in variante comportino un incremento del volume complessivo di investimento rispetto a quello ammesso a finanziamento, l'importo in esubero sarà a totale carico del beneficiario dell'aiuto che dovrà, in ogni caso, realizzare tutti gli investimenti proposti nel piano e ammessi a finanziamento; gli stessi saranno oggetto di accertamento finale di regolare esecuzione.

ART. 3 - IMPEGNI DELLA DITTA BENEFICIARIA – ESCLUSIONI E RIDUZIONI DEI BENEFICI CONCESSI

I soggetti ammessi a finanziamento, **entro 10 giorni** dalla data di ricezione della suddetta comunicazione, dovranno inviare al GAL lettera di accettazione della concessione dell'aiuto del finanziamento, a mezzo Raccomandata A.R. o corriere autorizzato, impegnandosi ad adempiere a tutti gli impegni e a tutti gli obblighi previsti nel provvedimento di concessione e dal bando (come da facsimile 1).

La mancata comunicazione di accettazione si intenderà quale rinuncia ai benefici.

Il beneficiario si impegna a non alienare e a mantenere la destinazione d'uso dei beni oggetto di aiuto nei cinque anni successivi alla data del provvedimento di liquidazione del saldo del contributo pubblico concesso.

Per non alienabilità e mantenimento della destinazione d'uso dei beni oggetto di aiuto si intende l'obbligo da parte del beneficiario degli aiuti a non cedere a terzi la proprietà, né a distogliere gli stessi dall'uso previsto.

In caso di trasferimento della gestione dell'azienda, al fine di evitare la restituzione delle somme già percepite, il beneficiario deve rispettare quanto previsto al successivo art. 15.8.

Il beneficiario degli aiuti è, altresì, tenuto:

1. ad aprire e mantenere per tutta la durata dell'operazione ammessa a finanziamento un conto corrente esclusivamente dedicato (bancario o postale) che sarà utilizzato sia per l'erogazione degli aiuti da parte dell'AGEA che per effettuare tutti i pagamenti connessi alla realizzazione degli interventi da parte beneficiario, ivi compresa la quota privata;
2. a comunicare al GAL "FIOR D'OLIVI" scarl eventuali variazioni agli investimenti approvati, in conformità al successivo art. 15.6;
3. a mantenere, nei cinque anni successivi alla data del provvedimento di liquidazione del saldo del contributo concesso, le condizioni che hanno prodotto punteggio in graduatoria e la destinazione d'uso dei beni oggetto di aiuto;
4. ad acquisire, preliminarmente all'avvio degli interventi ammessi ai benefici, tutti i titoli abilitativi (permesso di costruire, autorizzazione ambientali, pareri, etc), rilasciati ai sensi della normativa vigente in materia urbanistica, ambientale, paesaggistica, idrogeologica, etc.;
5. a rispettare le norme in materia di tutela dell'ambiente, delle risorse naturali e del paesaggio;
6. ad adempiere agli obblighi fiscali e previdenziali e possedere l'iscrizione nelle relative gestioni previdenziali, se previsti dalle vigenti normative;
7. a rispettare la normativa comunitaria e nazionale in materia di salute e sicurezza dei lavoratori (Salute e sicurezza: D.lgs. 626/1994, Testo Unico Sicurezza Lavoro D.lgs. 81/2008 Igiene e sicurezza: D.P.R. 547/55, D.P.R. 303/56, D.P.R. 524/1982; Macchine, impianti e attrezzature: D.P.R. 459/96);
8. a rispettare la normativa comunitaria e nazionale in materia di qualità ed igiene dei prodotti alimentari (L. 283/1962, D.lgs. 155/1977, D.P.R. 327/1980, Regolamento CE 178/2002, D.lgs. 155/1997);
9. a rispettare la disciplina del lavoro dei disabili ai sensi dell'art. 17 della Legge n. 68 del 12 Marzo 1999;
10. a consentire ed agevolare i controlli e le ispezioni disposte dagli organismi deputati alla verifica ed al controllo ed inoltre a fornire ogni opportuna informazione, mettendo a disposizione il personale, la documentazione tecnica e contabile, la strumentazione e quanto necessario;
11. a custodire in sicurezza i documenti giustificativi di spesa dell'operazione ammessa a cofinanziamento, al fine di permettere in qualsiasi momento le verifiche in capo ai competenti organismi. Tale custodia dovrà essere assicurata almeno fino a cinque anni dalla data di ultimazione lavori;
12. a rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità, anche in riferimento all'utilizzo del logo dell'Unione europea, specificando il Fondo di finanziamento, l'Asse e la Misura, secondo quanto previsto nell'allegato VI al Reg. (CE) 1974/2006 secondo l'allegato C;
13. a rispettare i contratti collettivi nazionali di lavoro e gli obblighi in materia di contrasto al lavoro non regolare (clausola sociale);
14. ad impiegare l'intero contributo in conto capitale concesso esclusivamente per la realizzazione degli investimenti programmati e ritenuti ammissibili;

15. a coprire interamente con risorse finanziarie proprie ogni eventuale spesa eccedente quella effettivamente ammessa agli aiuti;
16. ad esonerare gli Organi comunitari e le Amministrazioni statali, regionali ed il GAL da qualsiasi responsabilità conseguente ad eventuali danni che, per effetto della esecuzione e dell'esercizio delle opere, dovessero essere arrecati a persone o a beni pubblici e privati e di sollevare le Amministrazioni stesse da ogni azione o molestia;
17. ad adempiere ad ogni altro obbligo previsto dalla normativa comunitaria, nazionale, regionale, dal bando relativo alla Misura 311 azioni 1 e 4;
18. a restituire l'aiuto riscosso o parte di esso, aumentato degli interessi legali nel frattempo maturati, in caso di riduzione o revoca del finanziamento concesso per mancata osservanza di uno o più obblighi stabiliti dalla normativa comunitaria, nazionale, regionale, dal presente bando.

Le riduzioni ed esclusioni sono calcolate sulla base di quanto previsto dall'art. 30 del Reg. Ue 65/2011 e s.m.i. e dal D.M. n. 30125 del 22.12.2009 e s.m.i. sulle Riduzioni ed Esclusioni.

I pagamenti sono calcolati in funzione degli importi risultati ammissibili a pagamento. Se l'importo erogabile al beneficiario esclusivamente in base alla domanda di pagamento (dichiarato) supera l'importo erogabile al beneficiario in esito all'esame dell'ammissibilità della domanda di pagamento (accertato) di oltre il 3%, all'importo ammissibile si applica una riduzione pari alla differenza tra questi due importi.

Tuttavia non si applicano riduzioni se il beneficiario è in grado di dimostrare che non è responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile. Le riduzioni si applicano *mutatis mutandis* alle spese non ammissibili individuate nel corso dei controlli a norma degli articoli 25 e 29 dello stesso regolamento.

Il meccanismo di riduzione previsto dall'art. 30 del Reg. Ue 65/2011 è applicabile sia:

1. in fase di controllo amministrativo, sulla base delle disposizioni dell'art. 24, paragrafo 3 del Reg. Ue 65/2011, relativamente ad infrazioni rilevate nel corso delle seguenti verifiche:
 - della fornitura dei prodotti e dei servizi cofinanziati;
 - della realtà della spesa oggetto della domanda;
 - della conformità dell'operazione completata con l'operazione per la quale era stata presentata ed accolta la domanda d'aiuto.
2. in fase di controllo in loco, sulla base delle disposizioni dell'art. 26, paragrafi 1 e 2 del Reg. Ue 65/2011, relativamente ad infrazioni rilevate nel corso delle seguenti verifiche:
 - esistenza di documenti, contabili o di altro tipo, a corredo delle domande di pagamento presentate dal beneficiario, eseguendo, se necessario, un controllo sull'accuratezza dei dati contenuti nella domanda di pagamento sulla base dei dati o dei documenti commerciali tenuti da terzi;

- per un adeguato numero di voci di spesa, la conformità della natura della spesa e dei relativi tempi di esecuzione alle disposizioni comunitarie, al capitolato approvato per l'operazione ed ai lavori effettivamente eseguiti o ai servizi effettivamente forniti;
- la conformità della destinazione o della prevista destinazione dell'operazione con quella indicata nella domanda di sostegno comunitario;
- la conformità delle operazioni che hanno beneficiato di un cofinanziamento pubblico alle norme e alle politiche comunitarie, in particolare alle norme sugli appalti pubblici e ai requisiti minimi obbligatori prescritti dalla legislazione nazionale o fissati nel programma di sviluppo rurale;
- impegni e obblighi di un beneficiario che è possibile controllare al momento della visita (paragrafo 2 del summenzionato art. 26);
- in fase di controllo ex post, ai sensi dell'art. 29, paragrafo 1 del Reg. Ue 65/2011, sulla base della verifica del rispetto degli impegni contemplati dall'art. 72, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1698/2005.

ART. 4 - ISCRIZIONE ALL'ELENCO REGIONALE DEGLI OPERATORI AGRITURISTICI (E.R.O.A.) E ALL'ALBO REGIONALE DELLE MASSERIE DIDATTICHE

Art. 4.1. Iscrizione all'Elenco Regionale degli Operatori Agrituristici (E.R.O.A.)

Per l'Azione 1 la concessione degli aiuti è subordinata all'iscrizione nell'Elenco Regionale degli Operatori Agrituristici (E.R.O.A.).

I soggetti non ancora iscritti o che hanno richiesto variazioni all'iscrizione nell'Elenco Regionale degli Operatori Agrituristici (E.R.O.A.) dovranno produrre il certificato d'iscrizione o di variazione a corredo della prima domanda di pagamento di acconto su Stato di Avanzamento Lavori (S.A.L.) o a corredo della domanda di pagamento del saldo qualora non venga presentata alcuna richiesta di acconto (S.A.L.), pena la revoca degli aiuti con recupero di eventuali somme erogate quale anticipazione sul contributo concesso.

Per i soggetti che non abbiano prodotto in allegato alla domanda di aiuto il previsto certificato di iscrizione nell'E.R.O.A., la definitiva ammissione ai benefici sarà stabilita solo a seguito della presentazione del certificato di iscrizione e, in tale fattispecie, l'istruttoria tecnico-amministrativa sarà completata con riferimento a quanto riportato nel suddetto certificato con la determinazione della spesa effettivamente ammissibile agli aiuti e del relativo contributo pubblico concedibile.

In merito alla determinazione della spesa ammissibile ai benefici previsti dall'Azione 1, si specifica che la stessa deve essere correlata alle attività autorizzate nel certificato di iscrizione nell'EROA, nonché alla loro entità. La spesa ammessa ai benefici come indicata nel provvedimento di concessione, pertanto, sarà successivamente oggetto di definitiva determinazione in relazione alle attività agrituristiche autorizzate nel certificato di iscrizione dell'impresa nell'elenco regionale degli operatori agrituristici (EROA).

Art. 4.2. Iscrizione all'albo regionale delle masserie didattiche

Per l’Azione 2 la concessione degli aiuti è subordinata all’iscrizione nell’albo regionale delle masserie didattiche.

I soggetti non ancora iscritti o che hanno richiesto variazioni all’iscrizione nell’albo regionale delle masserie didattiche dovranno produrre il **certificato di riconoscimento o di variazione a corredo della domanda di pagamento del saldo**, pena la revoca degli aiuti con recupero di eventuali somme erogate quale anticipazione sul contributo concesso.

Per i soggetti che non abbiano prodotto in allegato alla domanda di aiuto il previsto certificato di riconoscimento, la definitiva ammissione ai benefici sarà stabilita solo a seguito della presentazione del certificato di riconoscimento e, in tale fattispecie, l’istruttoria tecnico-amministrativa sarà completata con riferimento a quanto riportato nel suddetto certificato con la determinazione della spesa effettivamente ammissibile agli aiuti e del relativo contributo pubblico concedibile.

In merito alla determinazione della spesa ammissibile ai benefici previsti dall’Azione 2, si specifica che la stessa deve essere correlata alle attività autorizzate nel certificato di riconoscimento, nonché alla loro entità. La spesa ammessa ai benefici come indicata nel provvedimento di concessione, pertanto, sarà successivamente oggetto di definitiva determinazione in relazione alla attività didattica autorizzata nel certificato di iscrizione dell’impresa nell’elenco regionale nell’albo regionale delle masserie didattiche.

ART. 5 – SANZIONI E REVOCHE

Qualora a seguito dei controlli, a qualsiasi titolo ed in qualunque momento effettuati, sia che si tratti di *controllo amministrativo* sia che si tratti di *controllo in loco*, dovessero essere rilevate infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o difformità, gli aiuti saranno ridotti o revocati con il relativo recupero delle somme indebitamente percepite, secondo le procedure previste dal Reg. UE 65/2011.

Il GAL FIOR D’OLIVI procederà ad adottare, nei confronti del beneficiario, il conseguente provvedimento (atto di riduzione o revoca). In particolare, ed in riferimento al recupero di aiuti indebitamente erogati, il beneficiario ha l’obbligo di restituire il relativo importo, maggiorato degli interessi legali che decorrono dalla data di notifica dell’obbligo di restituzione sino alla data del rimborso.

La revoca/decadenza totale o parziale del contributo può essere pronunciata a seguito delle risultanze di attività di controllo interne al procedimento amministrativo, cioè attività previste dalla regolamentazione comunitaria volte alla verifica del possesso dei requisiti per il pagamento degli aiuti (es. controlli amministrativi, controlli in loco, controllo degli impegni pluriennali, ecc.).

La revoca/decadenza totale o parziale del contributo può essere pronunciata a seguito della mancata osservanza degli impegni e degli obblighi previsti dal bando e suoi allegati, dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria.

La revoca/decadenza totale o parziale del contributo può anche essere pronunciata a seguito delle risultanze di controlli effettuati da organi esterni, quali ad esempio Organi di Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate, ecc., al di fuori dei controlli previsti dalla regolamentazione comunitaria e quindi non rientranti nel procedimento amministrativo.

ART. 6 – RECESSO

La richiesta di recesso, parziale o totale, non giustificata dall'esistenza delle cause di forza maggiore (legate al verificarsi di situazioni che rendono impossibile il mantenimento degli impegni presi) comporta, in entrambi, i casi la decadenza totale dell'aiuto ed il recupero totale delle somme già erogate maggiorate degli interessi legali.

La richiesta di recesso deve, senza indugio, essere inoltrata, con lettera raccomandata A.R., all'Organo amministrativo del GAL.

Sono cause di forza maggiore le seguenti:

- a) l'esproprio per pubblica utilità di una parte rilevante dell'azienda che non consenta la prosecuzione delle attività, se detta espropriazione non era prevedibile al momento dell'assunzione dell'impegno, comprovato da provvedimento dell'autorità pubblica che attesta lo stato di somma urgenza e dispone l'esproprio o l'occupazione indicando le particelle catastali interessate;
- b) la calamità naturale grave, che colpisca in misura rilevante gli impianti e/o la superficie agricola dell'azienda, comprovato da provvedimento dell'autorità competente che accerta lo stato di calamità, con individuazione del luogo interessato, o in alternativa, certificato rilasciato da autorità pubbliche;
- c) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti allo svolgimento dell'attività, comprovata da denuncia alle forze dell'ordine;
- d) l'epizoozia che colpisce la totalità del patrimonio zootecnico del beneficiario;
- e) il decesso del Beneficiario, comprovato da certificato di morte;
- f) l'incapacità professionale di lunga durata del Beneficiario (malattia, incidenti, ecc.) comprovata da eventuale denuncia di infortunio, certificazione medica attestante lungo degenza e attestante che le malattie invalidanti non consentano lo svolgimento della specifica attività professionale.

ART. 7 – TRASFERIMENTO DELL'AZIENDA E DEGLI IMPEGNI ASSUNTI

In caso di trasferimento della gestione dell'azienda ad altro soggetto (affitto, etc.) o di trasferimento della proprietà per causa di forza maggiore, il soggetto cedente congiuntamente al soggetto subentrante nella gestione o nella proprietà dell'azienda, devono garantire il mantenimento dei requisiti di ammissibilità e delle condizioni che hanno dato origine all'assegnazione del punteggio in relazione ai criteri di selezione di cui all'art. 12. Specificatamente:

- per il criterio di cui alla lett. d), l'impegno si ritiene mantenuto se il subentrante individuale o associato, alla data del trasferimento dell'azienda, possiede il requisito "dell'età inferiore ai 40 anni" così come determinato al precedente art. 12.

- per il criterio di cui alla lettera c), l'impegno si ritiene mantenuto se il subentrante individuale o associato, possiede il requisito di "imprenditore agricolo di sesso femminile" così come determinato al precedente art. 12.

Il soggetto subentrante deve, comunque, assumere tutti gli impegni del cedente per la durata residua dell'impegno, attraverso una esplicita dichiarazione da produrre all'Ente che ha concesso l'aiuto.

Il beneficiario degli aiuti - qualora in fase di realizzazione degli interventi ammessi ai benefici, per motivi di forza maggiore, intenda trasferire la gestione dell'azienda ad altro soggetto - è tenuto congiuntamente al soggetto subentrante a presentare specifica istanza al GAL al fine di valutare e autorizzare il cambio di beneficiario. Pertanto, il subentro dovrà avvenire successivamente alla comunicazione da parte del GAL di ammissibilità agli aiuti del subentrante, pena la revoca dei benefici e la restituzione degli aiuti eventualmente erogati.

ART. 8 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente riportato nel presente atto si rimanda al PSR Puglia 2007-2013 modificato in seguito all'implementazione dell'Health Check e Recovery Plan e approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n.1105 del 26 aprile 2010 pubblicata sul BURP n. 93 del 26/05/2010, agli specifici bandi, nonché alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di regime di aiuti.

ART. 9 - SCHEMA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DA PARTE DELLA DITTA BENEFICIARIA PER ACCETTAZIONE DEL CONTRIBUTO E DELLE CONDIZIONI STABILITE NEL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE DEGLI AIUTI E NEL PRESENTE PROVVEDIMENTO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETA'

Ai sensi dell'art. 47, D.P.R. 28 Dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. medesimo.

Il/la sottoscritto/a:		
Nato a:	il	
Residente in:		
Via:		
C.F.	In qualità di:	
Della Impresa:		
Avente sede legale in:	Via	CAP
E sede operativa in:	Via	CAP
P.IVA		

beneficiario degli aiuti previsti dalla Misura 311 "Diversificazione in attività non agricole" Azione ___ e ___ del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Puglia, Piano di Sviluppo Locale FIOR D'OLIVI

DICHIARA

- di accettare il contributo in conto capitale previsto di Euro _____;
- di aver preso visione di quanto stabilito nel provvedimento di concessione degli aiuti e nell'Allegato A del provvedimento avente ad oggetto le "Modalità di esecuzione degli interventi e di erogazione degli aiuti" e di accettare tutte le condizioni ivi stabilite impegnandosi ad adempiere a tutti gli impegni e a tutti gli obblighi previsti nel provvedimento di concessione, nell'Allegato A del provvedimento e nel bando;

SI IMPEGNA

ad integrare la documentazione presentata a corredo delle domande di pagamento al fine di rispettare quanto previsto dal presente Allegato.

Fatto a _____ il _____

Firma del Beneficiario

Si allega copia del documento di riconoscimento in corso di validità.